

COMUNE DI PISTOIA

Prot.

del

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

La sottoscritta Arch. Elisa Spilotros, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Governo del Territorio e Edilizia Privata, sottopone alla Giunta, per l'eventuale inoltro al Consiglio Comunale, la seguente proposta di Deliberazione:

OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE ARTIGIANALE IN LOCALITÀ BOTTEGONE
MODIFICA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA STIPULATA IN DATA 05.05.2003 E
DELL'ATTO D'OBBLIGO STIPULATO IN DATA 21.07.2005

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita la relazione del Sindaco Samuele Bertinelli in merito all'argomento in oggetto e gli interventi che si sono succeduti, di cui si dà conto nel processo verbale;

PREMESSE

- con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 09.02.1998 è stato adottato, ai sensi dell'art. 40 comma 2 della Legge Regionale n.5 del 1995, il Piano di lottizzazione di iniziativa privata, a destinazione industriale e artigianale, posto in località Bottegone tra le vie Bonechi e G. da Verrazzano, promosso dal sig. Vannucchi Fabrizio;

- l'adozione del piano vide una significativa partecipazione cittadina, diretta ad affrontare in sede di osservazione tre temi fondamentali, traffico e viabilità, insediamento industrie di grosse dimensioni, aspetti idraulici;

- con delibera n. 24 del 25.01.1999 il Consiglio Comunale facendo seguito alle problematiche emerse nel dibattito relative al piano di lottizzazione e della variante al P.R.G. per le modifiche alla viabilità a servizio dell'insediamento industriale per la stesura della convenzione collegata alla fase attuativa del piano stesso, approvò un ordine del giorno che invitava la Giunta Comunale a far propri i seguenti orientamenti così riassumibili :

- *Visto la presenza di insediamenti produttivi ad alto impatto ambientale nella zona era indispensabile contenere l'insediamento di attività che ne avrebbero determinato ulteriori rischi;*
- *In quel contesto si chiedeva di limitare al massimo la possibilità di accorpamento dei lotti per evitare l'insediamento di industrie di grosse dimensioni;*
- *Considerato, inoltre che l'area risultava fra quelle a particolare rischio idrogeologico e di esondazione, si invitava ad approfondire le caratteristiche per poter applicare le soluzioni tecniche più appropriate*
- *In merito all'attribuzione dei lotti si chiedeva di riservare un'alta percentuale dei medesimi a ditte già gravitanti nel territorio limitrofo al fine di limitare l'aggravio di traffico*
- *Per la viabilità esistente si evidenziava che a seguito dello stralcio delle complanari dal P.R.G. vigente, appariva opportuno un piano di razionalizzazione della viabilità esistente, che non si poteva considerare esaurita con l'ipotesi proposta. Pertanto qualunque intervento sulla viabilità doveva essere precedente o comunque contemporaneo alla realizzazione del piano di lottizzazione.*

- a seguito delle indicazioni di cui sopra la Giunta Comunale con propria delibera n. 47 del 2 Febbraio 1999 approvò definitivamente il piano medesimo, adeguando lo schema della convenzione ai disposti della delibera di Consiglio n. 24 del 25.01.1999 ;

- ciò comportò, in sede di approvazione definitiva del provvedimento alcune modifiche alla convenzione con particolare attenzione ai tre temi fondamentali, comportando l'assunzione di impegni da parte del lottizzante per l'attivazione dell'intervento su stralci funzionali legati alla realizzazione di infrastrutture viarie di livello superiore in carico agli enti pubblici e vincolando l'operatore ad assumersi l'onere di collocare all'interno del piano attività comunque già presenti in zona;

- la necessità di procedere portò l'Amministrazione Comunale alla sottoscrizione di un atto collaterale fra il **Comune di Pistoia** ed il Signor **Vannucchi Fabrizio** per conto dei lottizzanti, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 343 del 07/11/2000, avente per oggetto la realizzazione del PIP di Bottegone, che prevedeva quanto di seguito testualmente riportato :

"In merito alla convenzione urbanistica in oggetto firmata in data odierna ed a seguito della richiesta del signor Vannucchi Fabrizio a nome e per conto dei lottizzanti circa la certezza dei tempi entro i quali verranno approvati gli assetti definitivi della viabilità comunale e sovracomunale interessanti il PIP di Bottegone, l'arch. Giuliano Aliperta, Dirigente del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio, in rappresentanza del Comune di Pistoia si impegna a sollecitare la Provincia di Pistoia, perché entro 15 mesi da oggi venga adottato il Piano Territoriale di Coordinamento, che ricomprende al suo interno il Piano Strutturale del Comune di Pistoia relativo al tratto di strada pubblica extracomunale che collega la via Fiorentina con la Nuova Pratese.

In caso la Provincia non adempia nei termini indicati, il Comune si impegna ad adottare specifica Variante di PRG per la viabilità concordato fra Comune e Provincia.

Sempre entro 15 mesi sarà stipulato l'accordo tra il Comune e la Provincia di Pistoia per la realizzazione del tratto di viabilità di cui sopra e interessante il PIP di Bottegone a dimensione sovracomunale.

In altre parole, al fine di mitigare gli effetti del traffico di Bottegone e sulla via Fiorentina, il Comune si impegna comunque a definire, entro 15 mesi dalla firma della convenzione, le modifiche della viabilità comunale e sovracomunale, funzionali al Piano, previo accordo con la Provincia per quello che è di competenza di quest'ultimo ente.

Conseguentemente, stante la previsione delle nuove strade comunali e sovracomunali, i lottizzanti potranno procedere a dare inizio alla progettazione ed alla realizzazione del PIP, presentando preventivamente il progetto complessivo, quindi i progetti delle singole costruzioni, e ottenendo le relative concessioni edilizie in contemporanea alla esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nella Convenzione, fermo restando che la realizzazione per "stralci" deve essere coordinata e concordata con l'Ufficio Tecnico Comunale, affinché sia comunque rispettato il punto 5 della Deliberazione n. 24 approvata dal Consiglio Comunale in data 25/01/1999".

- con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 14.04.2003 è stato approvato il progetto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con la quantificazione economica delle opere da convenzionare, prevedendo inoltre :

- *la presa d'atto del subentro della nuova Società Lottizzante P.G. Investimenti Immobiliari srl", con sede a Pistoia Via Zanzotto;*
- *una modifica dell'assetto viario del piano di lottizzazione con conseguente modifica del progetto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e della loro quantificazione economica;*
- *l'assunzione ulteriore da parte delle società lottizzante dell'impegno alla realizzazione del tratto viario tra via Bonechi e la Statale Fiorentina, comprensiva della rotatoria sulla medesima viabilità;*

- con atto ai rogiti del notaio Zogheri in data 05.05.2003 rep. 11289 racc. 3547, registrato a Pistoia il 23/05/2003 al n. 1462 e trascritto a Pistoia il 27/05/2003 al n. 3431 del Registro Particolare, è stata stipulata la Convenzione Urbanistica per l'attuazione del Piano di lottizzazione industriale di Bottegone, poi prorogata con determina dirigenziale n. 2444 del 29.01.2012.

Gli articoli della convenzione che in specifico disciplinavano gli impegni assunti della Società lottizzante e per i quali viene predisposto il seguente provvedimento sono i seguenti :

"...omissis...

articolo 4

Il lottizzante, come sopra rappresentato, si impegna a realizzare a propria cura e spese, entro il termine massimo di 5 anni (art. 16 punto g) NTA del PRG) le seguenti opere di urbanizzazione

primaria relative a opere stradali, opere di fognatura bianca, opere di impianti di depurazione, smaltimento e allacciamento idrico, opere di illuminazione, opere per verde di arredo stradale, comprensive delle opere di adeguamento del tratto di via dei Bonechi fino alla nuova viabilità di penetrazione nella lottizzazione, per un importo complessivo di Euro 2.879.704,18 con riferimento al computo metrico presentato in data 19/7/2002 prot. 45846. Tale valore viene riportato ai fini dello scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria;

articolo 5

Il lottizzante, come sopra rappresentato, si obbliga, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune di Pistoia, ai sensi dell'art. 28 della Legge 1150 del 17/08/1942, le aree per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria, come meglio indicate per quelle dimensioni descritte nelle tavole di progetto che sono depositate e come sopra approvate dalla Giunta Comunale con la Deliberazione n. 47 del 02/02/1999 per una superficie complessiva di mq. 17636 di cui mq. 5745 da destinare a parcheggi e mq. 9124 da destinare a verde pubblico. Su tali aree verranno eseguite le opere di urbanizzazione secondaria a carico del lottizzante, come meglio specificato al successivo punto 6, per il soddisfacimento degli standard urbanistici;

articolo 6

"Il lottizzante, come sopra rappresentato, si impegna a realizzare a propria cura e spese, entro il termine massimo di 5 anni (art. 16 punto g) NTA del PRG) le seguenti opere di urbanizzazione secondaria il cui costo è stato stimato nei seguenti importi:

- manufatto destinato (tennis volley)	Euro	59.909,00
- verde	Euro	129.777,87
- fabbricato servizi	Euro	65.771,30
per un totale di	Euro	255.458,17

... omissis...

articolo 23

Ai fini di mitigare gli effetti del traffico sull'abitato di Bottegone e sulla via Fiorentina nonché per favorire l'imprenditoria locale, il proponente il piano si impegna ad assegnare almeno il 75% dei lotti a ditte o artigiani già presenti nel bacino di utenza a sud dell'Ombrone che vogliono trasferire la propria attività. Allo scopo di ridurre ulteriormente l'impatto, la realizzazione del Piano di Lottizzazione deve avvenire almeno contestualmente agli interventi di adeguamento della viabilità comunale e sovracomunale prevista o in via di previsione.

Siccome gli interventi sulla viabilità possono procedere gradualmente, è possibile che il Piano si realizzi per stralci funzionali, di cui sia verificata e dimostrata, d'intesa con l'Ufficio Tecnico Comunale, la compatibilità con la viabilità esistente o in via di contestuale attivazione.

articolo 24

E' concessa la possibilità di accorpamento di lotti fino ad un massimo di 3 (tre) .Eventuali deroghe a tale limite dovranno essere autorizzate preventivamente con apposito atto deliberativo dell'Amministrazione Comunale."

- contestualmente alla convenzione, fu sottoscritto da parte della Società Lottizzante, anche atto d'obbligo, in data 05/05/2003 rep. 11288 racc. 3546, registrato a Pistoia il giorno 08 maggio 2003 al n. 910, che conteneva esclusivamente l'impegno all'allargamento di un tratto di Via dei Bonechi fino alla Statale Fiorentina per consentire il collegamento dell'insediamento artigianale/industriale con la Statale;

- successivamente la società lottizzante richiese, una deroga all'accorpamento dei lotti ai sensi dell'art. 24 succitato, al fine di accorpare 12 lotti per la costruzione di una struttura produttiva destinata a magazzino di stoccaggio di generi alimentari della superficie di mq. 4900 ;

- il Consiglio Comunale con delibera n. 99 del 11.07.2005, approvò la proposta vincolando la Società ad assumere l'impegno ad attivare l'intervento per stralci funzionali, legati alla

contestuale realizzazione di infrastrutture viarie di competenza del Comune e della Provincia, e all'impegno alla realizzazione delle opere inerenti la mitigazione del rischio idraulico nella zona ;

- la delibera faceva espresso riferimento :

- al protocollo di intesa che il Comune di Pistoia e la Provincia di Pistoia avevano firmato, in data 06.06.2005 riguardante la viabilità extraurbana e, in particolare, la realizzazione della strada prevista dal PRG che doveva collegare la via dei Bonechi con la S.P. Variante Pratese n.1 ;
- al protocollo di intesa fra Comune di Pistoia, Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese/Bisenzio e P.G. Investimenti Immobiliare s.r.l., relativo alla mitigazione del rischio idraulico, a seguito dei lavori per la realizzazione della zona artigianale in loc. Bottegone firmato in data 30.06.2005 ;

- la delibera contestualmente approvava l'atto d'obbligo, che fu sottoscritto dalla Società Lottizzante ai rogiti del notaio Lorenzo Zogheri in data 21/07/2005 rep. 18173 racc. 5849, il cui contenuto principale era :

"Art. 1

La società lottizzante, in attuazione all'art. 23 della convenzione stipulata tra Comune e Società in data 05.05.2003, si impegna a dare inizio ai lavori di costruzione dei fabbricati industriali e direzionali attraverso "stralci funzionali" in stretto rapporto all'adeguamento della viabilità esistente o in via di contestuale attivazione. In particolare la società lottizzante si dichiara a conoscenza ed accetta fin d'ora la condizione che, per il 55% dei lotti costituenti il Piano per Insediamenti Produttivi, le concessioni saranno rilasciate solo al completamento del primo tratto della viabilità del raccordo fra la via dei Bonechi e la S.P. Variante Pratese, di cui al protocollo d'intesa firmato fra Comune di Pistoia e Provincia di Pistoia in premessa, nonché dell'adeguamento per l'attraversamento dell'autostrada, e comunque per i medesimi lotti la agibilità e abitabilità degli immobili sarà rilasciata solo al completamento e collaudo dell'intero raccordo fra la via dei Bonechi e la Strada Provinciale Variante Pratese.

Art. 2

...omissis...

punto d) La società lottizzante si impegna :

ad eseguire, a sue spese, le opere di mitigazione del rischio idraulico di sua competenza sulla base delle prescrizioni contenute nel Protocollo d'intesa sottoscritto in data 30.06.2005 di cui in premessa . A tale fine la società lottizzante si impegna alla presentazione di idonea polizza fideiussoria dell'importo dei lavori e maggiorata del 30% da svincolare al completamento delle opere;

...omissis".

CONSIDERATO CHE

- la società lottizzante in data 26.11.2010 prot. 71117 ha rivolto a questa Amministrazione un'istanza relativa alla modifica degli impegni contrattuali, assunti sugli atti pubblici sopra menzionati e che si possono riassumere in :

- A)** modifica dell'art. 1 dell'atto d'obbligo sopraccitato finalizzata all'eliminazione della condizione in esso posta;
- B)** modifica dell' art. 15 della convenzione precedentemente citata finalizzata alla proroga dei termini di efficacia della validità del piano di lottizzazione;
- C)** modifica dell'art. 23 della convenzione con l'abolizione dell'impegno di assegnare il 75% dei lotti a ditte che gravitano a sud dell'Ombrone;
- D)** modifica dell'art. 24 della convenzione per abolire il limite massimo di accorpamento dei lotti;
- E)** modifica dell'art. 17 della convenzione per consentire una riduzione della superficie del lotto minimo o, in alternativa a quanto sopra richiesto, la possibilità di insediare più attività produttive all'interno di un'unica unità artigianale;

- la richiesta avanzata dalla Società è quindi stata valutata dall'Amministrazione Comunale, a più riprese, anche in considerazione dell'avvicendamento politico avvenuto con le elezioni 2012. La

stesura definitiva della convenzione urbanistica, oggetto del presente provvedimento deliberativo, è stata redatta tenendo conto delle richieste avanzate da parte della società lottizzante, non ultime quelle inviate in data 14.05.2013, ma anche e soprattutto alla luce delle difficoltà economiche generali che investono i tessuti produttivi ed economici del nostro paese.

In generale, la richiesta avanzata dalla Società lottizzante è rivolta ad affrontare tematiche diverse, che sono state anche oggetto di argomentazione nel corso dell'approvazione del Piano di lottizzazione del Bottegone e anche qui si ritiene opportuno formulare le seguenti valutazioni:

1. La discussione in merito all'approvazione del piano attuativo generò una considerevole partecipazione cittadina su tre principali temi riguardanti :

- l'impatto del nuovo traffico veicolare,
- l'insediamento di industrie di grosse dimensioni,
- gli aspetti idraulici.

Questioni che poi anche nei provvedimenti successivi, hanno rappresentato i contenuti principali di discussione, tanto da generare in sede di approvazione della lottizzazione una modifica all'art. 23 che condizionava l'inserimento di attività produttive già presente in zona per almeno il 75% dei lotti e una modifica all' art. 24 che limitava l'accorpamento di lotti edificatori per impedire l'insediamento di industrie di grosse dimensioni;

2. gli impegni assunti nella stipula della Convenzione Urbanistica e degli atti d'obbligo sottoscritti dalla Società "P.G. Investimenti Immobiliari srl", sono basati essenzialmente sul contenuto della deliberazione di Giunta Comunale n. 343 del 7/11/2000, relativa all'approvazione dello citato atto collaterale fra il Comune di Pistoia e l'originario proponente il Piano di Lottizzazione;
3. Infatti come già indicato in precedenza, con l'atto sottoscritto il Comune di Pistoia, si era impegnato ad assicurare "la certezza dei tempi entro i quali dovevano essere approvati gli assetti definitivi della viabilità comunale e sovracomunale prioritari per supportare il nuovo insediamento industriale;
4. sulla base di tali precisi impegni assunti dall'Amministrazione Comunale, la Società "P.G. Investimenti Immobiliari srl", subentrata nella proprietà dei terreni interessati dal piano , ha potuto sottoscrivere il contenuto della Convenzione Urbanistica e dei relativi atti d'obbligo in base ai quali, stante la previsione delle nuove strade comunali e sovracomunali, il lottizzante si era impegnato a dare inizio alla progettazione ed alla realizzazione dell'intervento, presentando preventivamente il progetto complessivo, quindi i progetti delle singole costruzioni, e ottenendo le relative concessioni edilizie in contemporanea alla esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nella Convenzione, ed accettando altresì la clausola che la realizzazione per "stralci "era coordinata e concordata con l'Ufficio Tecnico Comunale, per il rispetto del punto 5 della Deliberazione n. 24 del 25/01/1999 che prevedeva appunto la con testualità degli interventi pubblici e privati ;
5. l'Amministrazione Comunale, per cause indipendenti dalla propria volontà, non è riuscita a rispettare nei tempi programmati (entro il 31/12/2008) tutti gli impegni assunti nei confronti della società attuatrice del piano di lottizzazione;
6. relativamente alla viabilità denominata "asse o strada dei vivai" che permetterà il collegamento tra la Statale 66 Fiorentina e la Nuova Pratese è stato realizzato il solo primo lotto nel tratto compreso tra Bottegone e la via Croce di Badia con ponte sull'Ombrone. Resta ad oggi ancora da eseguire il secondo lotto relativo alla realizzazione della nuova viabilità nel tratto compreso tra la via Croce di Badia e la via Nuova Pratese, per il quale è stata eseguita la progettazione definitiva, inserendo la previsione nel piano degli investimenti del 2013/2015. Il completamento di tutte le opere relative alla realizzazione del primo e secondo tronco era stato previsto dall'Amministrazione Comunale, entro e non oltre il 31/12/2008, previsione che come sopra evidenziato non è stata completata.-E' evidente che l'obbligo imposto dal Consiglio Comunale, di attuare l'intervento per stralci funzionali, non può essere condizionato dalla mancata esecuzione delle opere viarie di

competenza degli enti pubblici limitando la naturale validità e efficacia del piano di lottizzazione;

7. La previsione del piano di lottizzazione convenzionata risultava confermata nelle previsioni del Regolamento Urbanistico adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 10.03.2010, come zona AT 21 di cui all'art. 112 delle norme tecniche d'attuazione e successivamente confermata con l'approvazione dello stesso Regolamento Urbanistico con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 17.04.2013.

Da quanto sopra illustrato, e da quanto proposto nella convenzione inviata dalla Società Lottizzante in data 14.05.2013 prot.32018 si ritengono coerenti con gli obiettivi del piano di lottizzazione le seguenti modifiche agli atti citati :

A) ABROGAZIONE DELL'ART. 1 DELL'ATTO D'OBBLIGO STIPULATO IN DATA 21.07.2005 che prevedeva l'attuazione per stralci funzionali dell'intervento in oggetto sulla base della realizzazione della viabilità di competenza degli enti pubblici.

B) PROROGA DEI TERMINI DI EFFICACIA del piano attuativo e dei termini per il completamento delle opere di urbanizzazione e dei comparti edificatori, come meglio descritti nella convenzione allegata al presente provvedimento.

C) ABROGAZIONE DELLA PERCENTUALE CONTENUTA NELL' ART. 23 DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 05.05.2003 in merito all'impegno assunto dalla società di assegnare il 75% dei lotti a ditte già presenti nel bacino a sud dell'Ombrone, in quanto :

- a. la Società "P.G. Investimenti Immobiliari srl" con la stipula della Convenzione Urbanistica del 5/5/2003 si era inoltre assunta l'onere di collocare all'interno del piano di lottizzazione attività comunque già presenti in zona, impegnandosi :
ad assegnare almeno il 75% dei lotti a ditte o artigiani già presenti nel bacino di utenza a sud dell'Ombrone che volevano trasferire la propria attività.
- b. per adempiere all'impegno assunto, la Società lottizzante ha provveduto a dare risalto alla costruzione degli edifici industriali tramite pubblicazione su quotidiani locali e nazionali e attraverso la pubblicazione di apposito bando per la vendita a ditte gravitanti nel bacino di utenza a sud dell'Ombrone, come dimostra la documentazione presentata in data 23.11.2011 prot. 70945-
- c. Seppur la Società abbia adempiuto all'impegno di offrire sul mercato immobiliare lotti da poter assegnare a ditte le cui attività gravitavano a sud dell'Ombrone, tale impegno è stato disatteso dalle stesse categorie di settore, per motivazioni che non si possono imputare alla Società lottizzante, ma sono da ritrovare essenzialmente nella particolare situazione economica che non ha favorito lo sviluppo delle attività. Infatti come dimostra la nota prot. 70945 del 23.11.2011 risulta che su 33 lotti artigianali ceduti dalla società Lottizzante poco meno della metà è stata assegnata a ditte con le caratteristiche richieste dall'art. 23 della convenzione.
- d. Il vincolo di assegnare i lotti ad artigiani che avevano la propria attività a sud dell'Ombrone, nasceva appunto dalla richiesta di limitare nuove attività in zona, per contenere il volume del traffico e al contempo trovare sistemazioni idonee ad attività produttive esistenti in loco.
- e. La Società ha presentato uno studio del traffico che va ad analizzare "a consuntivo" la viabilità veicolare esistente, dal quale risulta che è sostenibile la richiesta di completamento dei lotti mancanti.

D) MODIFICA DELL'ART. 24 della convenzione, al fine di avere la possibilità di accorpare fino a n. 4 lotti edificatori. Tale modifica non pregiudica la qualità insediativi in quanto la superficie massima consentita resta inferiore ai 2000 mq.

Da quanto proposto dalla società si ritiene non coerente con gli obiettivi del piano di lottizzazione la modifica all'art. 17, diretta principalmente ad ottenere unità produttive di minore dimensioni, che si potrebbero configurare, sia attraverso la riduzione del lotto minimo, che attraverso la possibilità di insediare più unità produttive all'interno di un unico capannone.

Ciò premesso e considerato, al fine di consentire il completamento funzionale delle opere dei comparti edificatori dell'area soggetta a piano di lottizzazione convenzionata a carattere industriale/artigianale in Località Bottegone

Visto il parere di regolarità tecnica della proposta di cui all'oggetto, rilasciata dal Dirigente del Servizio Governo del Territorio e edilizia Privata, Arch. Elisa Spilotros, allegato all'originale della presente Deliberazione.

Avendo il Presidente posto in votazione la proposta di Deliberazione, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati;

Dato atto che risultano presenti e votanti n°---- Consiglieri;

Con voti favorevoli n.---(-----), contrari n.---(-----) astenuti n.---(-----) resi----- ed accertati nelle forme di legge;

SI PROPONE

- 1. di approvare**, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione urbanistica, allegato al presente atto sotto la lettera "A", a modifica e integrazione della convenzione stipulata con la Società P.G. Investimenti s.r.l. in data 05.05.2003 e dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dalla società in data 21.07.2005, entrambi relativi agli impegni assunti dalla Società Lottizzante per l'attuazione del piano di lottizzazione industriale artigianale sito in località Bottegone;
- 2. di dare mandato** alla stipula dell'atto l' Arch. Elisa Spilotros, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Governo del Territorio del Comune di Pistoia;
- 3. di autorizzare** il Dirigente suddetto sino ad ora, senza bisogno di altre ratifiche, ad inserire clausole di stile, d'uso, dichiarazioni e precisazioni che si rendessero utili od opportune per la conclusione dell'atto stesso con dispensa al Conservatore dei Registri Immobiliari dall'iscrivere eventuali ipoteche nascenti dall'atto stesso;
- 4. di dare atto** che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Il Dirigente del Servizio Governo del Territorio
(Arch. Elisa Spilotros)

Visto dell'Assessore
(Dott. S. Bertinelli)